

La presente deliberazione viene affissa il 30/12/2025 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



Provincia di Benevento

COPIA Deliberazione n. 350 del 29/12/2025 del Presidente della Provincia

Oggetto: Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente di parte giuridica 2025/2027 e annualità economica 2025 - Indirizzi al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove** del mese **dicembre** alle ore **09:00** in videoconferenza il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO CHE** per l'anno 2025 e sinora hanno avuto luogo n. 3 incontri tra le parti negoziali per la definizione degli istituti del CCNL 2019/2021 nonché per l'avvio delle trattative per la definizione del CCI per gli anni 2025-2026-2027 parte giuridica e l'utilizzo delle risorse integrative per l'annualità economica 2025 del personale non dirigente della Provincia di Benevento;
- 2) **DI POTER FORMALIZZARE** le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione di accordo del C.C.I. parte economica anno 2025 e per l'utilizzo delle risorse economiche anno 2025 ai fini della stipula dell'accordo definitivo ed in particolare:
 - a) Previsione di risorse derivanti da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (**art. 45 del d.lgs 36/2023 ex 113 del D.Lgs. 50/2016**) - art. 67, c. 3, lett. c) nella misura di **euro 150.000,00;**
 - b) Previsione di risorse derivanti da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (**diritti e onorari sentenze**) - art. 67, comma 3, lett. c) nella misura di **euro 40.000,00;**
 - c) Previsione, a decorrere dall'anno 2025, dell'aumento ad € 292.100,00 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative).
- 3) **DI DARE ATTO CHE**, per quanto sopra
 - **il TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2025 (tabelle C e D dell'allegato 1) sono pari a € 302.508,21 di cui:**
 - **SOGGETTE** al limite art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (**tabella C dell'allegato 1**) per **euro 1.240,39**
 - **NON SOGGETTE** al limite art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (**tabella D dell'allegato 1**) per **euro 301.267,82**
 - **DELLE RISORSE VARIABILI ANNO 2025 (TABELLE C e D dell'allegato 1) pari a € 302.508,21:**
 - **euro 190.000,00** sono risorse previste da specifiche disposizioni di legge (incentivi tecnici e compensi avvocatura)
 - **euro 112.508,21** sono risorse variabili pure oggetto di utilizzo secondo le indicazioni della delegazione trattante
- 4) **DI POTER FORNIRE** indirizzi alla DT di parte pubblica per il finanziamento delle voci variabili pure, sentiti i dirigenti ed il Segretario Generale, secondo il prospetto che segue:

VOCI CONTRATTUALI	Risorse che si
-------------------	----------------

	intendono assegnare
Risorse destinate alla progressione economica dell'anno all'interno delle Aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ (decorrenza 01.01.2025)	€ 7.700,00
Indennità di turno - orario notturno, festivo, festivo/notturno	€ 14.000,00
Indennità di reperibilità	€ 30.000,00
Indennità per particolari condizioni di lavoro	€ 15.000,00
Indennità per specifiche responsabilità	€ 85.000,00
Indennità per il servizio esterno personale Polizia Locale	€ 4.500,00
Indennità di funzione personale Polizia Locale	€ 0,00
Welfare integrativo	€ 40.000,00
TOTALE	€ 196.200,00

5) **DI DARE ATTO** che:

- a) sulla base di quanto indicato dall'art. 5 del CCI 2024/2026 in merito alla disciplina **dell'attribuzione della progressione economica all'interno delle aree (art. 7, comma 4, lett. c) e 14 comma 2 CCNL)**, in attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano della Performance di cui alla **DP 174 del 09.06.2025** e delle relative risorse appostate nel bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2025, in attuazione degli indirizzi contenuti nel DUP di cui alla **DCP 22 del 14.04.2025** e delle relative risorse appostate nel bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2025, si autorizzano le progressioni economiche per il personale avente diritto appartenente alle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, nella misura massima del 50% dei dipendenti in servizio, ivi compresi i dipendenti in servizio presso la struttura Museo/Biblioteca, che non ha beneficiato negli ultimi 3 (tre) anni di servizio di alcuna progressione economica o che ha maturato almeno 3 (tre) anni di servizio al 31.12.2024 dalla data di inquadramento nell'area a seguito di assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale. A tal fine si autorizza lo stanziamento di € 7.700,00;
- b) il **finanziamento della performance individuale e collettiva** con relativo premio sarà finanziata con le seguenti risorse:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Compenso per l'erogazione della performance individuale (quota del 40% delle risorse variabili)	€ 45.003,28
Compenso per l'erogazione della performance organizzativa (quota del 60 % delle risorse variabili e residuo utilizzi risorse stabili)	€ 329.678,45
Compenso per la maggiorazione della performance individuale	

- 6) **DI DARE ATTO**, inoltre, che le risorse di cui sopra sono destinate nel rispetto non solo dei C.C.N.L. di comparto ma anche di tutti gli altri vincoli richiamati dall'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 cit., e precisamente:

- nel rispetto delle previsioni del DUP triennio 2025/2027 approvato con DCP 21/2025 e del Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con DCP 22/2025, nel quale sono stanziati le relative spese, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- nel rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009, in quanto detti principi da un lato sono stati recepiti nell'ordinamento di questo Ente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 10.03.2014 e, dall'altro lato, gli obiettivi per l'esercizio 2025 – in parte già contenuti nel DUP 2025/2027 e nel PEG triennale 2025/2027 - e che sono stati assegnati nel PIAO approvato con delibera presidenziale n. 174/2025 come modificata dalla deliberazione n. 245 del 09.09.2025.

- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, che una volta sottoscritta l'ipotesi di accordo sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.
- 8) **DI DARE FINORA MANDATO** al Presidente della delegazione trattante alla firma dell'accordo definitivo dopo l'acquisizione del parere dei Revisori dei Conti.
- 9) **DI DARE ATTO** che la deliberazione sarà adottata nel rispetto del principio di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 ss.mm. e dei vincoli di legge in materia dettagliatamente richiamati nelle premesse.
- 10) **DI TRASMETTERE** copia della deliberazione ad adottarsi ai Revisori dei Conti, all'OIV, alle OO.SS. provinciali ed alla RSU aziendale.
- 11) **DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente di parte giuridica 2025/2027 e annualità economica 2025 - Indirizzi al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.
----------	---

**PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità**

Richiamato, preliminarmente, il principio consolidato in materia, in base al quale la costituzione delle risorse non può formare oggetto di contrattazione integrativa, essendo riservata alla determinazione unilaterale dell'amministrazione, la quale provvede sulla base di proprie ed esclusive valutazioni, in relazione ai propri programmi di miglioramento dei servizi, nei limiti delle capacità di bilancio e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di legge;

Rilevato che:

- 1) l'Amministrazione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al riparto in sede di contrattazione con le OO.SS.;
- 2) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, quantificate annualmente, sono legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell'ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad economie degli anni precedenti, e possono essere inserite nel fondo solo per l'esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto della normativa vigente;

Visto il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 che ha fissato, all'art. 79, i criteri per la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente;

Considerato che:

- l'art. 15, comma 5 del CCNL 21.05.2018 ha stabilito che, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, la parte stabile del fondo è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

❖ comma 1, lettera a):

- risorse di cui art. 67, comma 1, CCNL del 21.05.2018: un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative; l'importo così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- risorse di cui art. 67, comma 2, CCNL del 21.05.2018, tra le quali:
 - lettera a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;
 - lettera b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - lettera c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- ❖ comma 1, lettera b): importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16.11.2022 in servizio alla data del 31.12.2018;
- ❖ comma 1, lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- ❖ comma 1, lettera d): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (*Incrementi degli stipendi tabellari*) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- ❖ comma 1-bis: quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per il personale inquadrato alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
 - ❖ comma 2, lettera a):
 - risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) CCNL del 21.05.2018, tra le quali:

- lettera d): importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a quindici giorni, oltre ai ratei di tredicesima mensilità; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- ❖ comma 2, lettera b): un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ comma 2, lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ comma 2, lettera d): importo degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
- ❖ comma 3: importo per l'anno 2024 relativo alla quota fondo dell'incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;
- ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022 la parte variabile del fondo è alimentata, altresì:
 - ❖ dalle risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente;
 - ❖ eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

Rilevato che la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con il parere n. 6 del 26 aprile 2018 sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto; *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs.*

n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017", ritenendo che le risorse che alimentano gli incentivi per le funzioni tecniche vanno collocate fuori dal tetto del salario accessorio;

Considerato che l'art. 8, commi 3 e 4, del D. L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 41/2023, ha stabilito, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, per gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, la possibilità di incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Visto, altresì, che l'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha disposto che, **a decorrere dall'anno 2025**, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, **le province** e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, **possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio** fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

Richiamato il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente della Provincia di Benevento, di parte giuridica per il triennio 2024-2026 e di parte economica per l'annualità 2024 sottoscritto definitivamente in data 30 dicembre 2024, che dispone:

- all'art. 3: *"I criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale su iniziativa di una delle parti, con apposito accordo. In tal senso, le parti concordano che l'eventuale convocazione delle delegazioni trattanti, da parte del Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, debba avvenire, escluse le cause di forza maggiore, entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione"*;
- all'art. 4: *"Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale"*;
- all'art. 5: *"Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale"*;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse

destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visti:

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Rilevato che il DPCM 27 aprile 2020 chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Visto, altresì, il Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria, nonché i limiti del salario accessorio e che, in merito al salario accessorio, ha previsto che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*, prevedendo all'art. 1 comma 2 che *“Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano alle Province e Città metropolitane con decorrenza dal 1° gennaio 2022”*;

Dato atto che, in esito a nuova verifica sul personale in servizio prevista dall'art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34/2019, ai fini dell'eventuale adeguamento in aumento del limite del trattamento accessorio dell'anno 2016 per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, il **numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'anno corrente, al mese di dicembre 2025, è sempre pari a 90,00** (escluso il personale assegnato alle Funzioni NON Fondamentali) è inferiore al **numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018, pari a 110** (escluso il personale assegnato alle Funzioni NON Fondamentali);

Confermato, pertanto, che, per l'anno 2025, il limite del trattamento accessorio è quello corrispondente dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Considerato che:

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- la legge 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, la legge di stabilità 2015, approvata il 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015 e le circolari n. 1/2015 e del 27.03.2015 della Funzione Pubblica hanno disciplinato e chiarito che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento di personale;

Precisato che sulla parte stabile del fondo, secondo le modalità indicate nel parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 07.03.2016, è stata effettuata una riduzione dello stesso in proporzione al personale cessato a qualunque titolo (pensionamenti, mobilità esterne, etc..) e che tale decurtazione è stata operata in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell’anno precedente la cessazione;

Specificato, altresì, che nel fondo sono state portate in riduzione le somme relative al finanziamento del trattamento accessorio:

- > del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, il cui finanziamento è carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania e che alla data del 01.06.2018 è stato trasferito nei ruoli della Regione Campania;
- > del personale addetto all’esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell’art. 3, co. 2, della L.R. n. 14/2015, il cui finanziamento è carico della Regione Campania;
- > del personale che ai sensi dell’art. 3, co. 1, della L.R. n. 14/2015, è stato trasferito alla Regione Campania per l’esercizio delle funzioni non fondamentali;

Dato atto che il tetto di spesa non superabile ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è di seguito rappresentato:

Descrizione	importo
fondo delle risorse decentrate anno 2016 (*)	€ 976.588,54
fondo del lavoro straordinario anno 2016	€ 84.236,61
limite anno 2016	€ 1.060.825,15

* comprensivo dell’importo di € 1.528,26 quale differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali sulle posizioni iniziali - art. 67, comma 2, lett. b) CCNL del 21.05.2018.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2229 del 30.10.2025 con la quale si è proceduto alla **costituzione del fondo** delle risorse decentrate “*parte stabile*” e “*parte variabile*” relativa all’**anno 2025**, come riportato nel prospetto Allegato A e di seguito sinteticamente esposto:

Descrizione	importo	di cui importo escluso dal limite art. 23,	di cui importo soggetto al limite art. 23, c.2,
-------------	---------	--	---

		c.2, D.Lgs. 75/2017	D.Lgs. 75/2017
Risorse stabili	€ 751.171,65	€ 93.099,82	€ 658.071,83
Risorse variabili, di cui: > € 150.000,00 per gli incentivi per le funzioni tecniche > € 40.000,00 per i compensi all'avvocatura interna	€ 191.240,39	€ 190.000,00	€ 1.240,39
Totale proposta di costituzione fondo risorse decentrate anno 2025	€ 942.412,04	€ 283.099,82	€ 659.312,22
+ Fondo lavoro straordinario	€ 84.236,61		€ 84.236,61
+ Fondo retribuzione di posizione e di risultato incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative)	€ 282.425,00		€ 282.425,00
Totale complessivo risorse anno 2025 per verifica limite	€ 1.309.073,65	€ 283.099,82	€ 1.025.973,83

Precisato che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera u), del CCNL 16.11.2022 è intenzione di questa Amministrazione riportare il fondo relativo alle indennità di posizione e risultato delle EQ, come previste in dotazione organica e nella struttura dell'Ente, agli importi **come stabiliti dalla DP 197 del 19.06.2023** ad oggetto "*DP 174/2023 - disciplinare per la pesatura della indennità di posizione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI – APPROVAZIONE SCHEDE pesatura e determinazione delle relative indennità*" sulla base del punteggio ottenuto dalle EQ nelle schede di valutazione della pesatura redatte dall'OIV con il supporto dei dirigenti e del Segretario Generale;
- che dall'attribuzione dei relativi punteggi ne sono derivati importi teorici (di cui al **prospetto allegato sub 2** alla deliberazione 297/2023), i quali, sono stati riparametrati in relazione alle risorse stanziare sul fondo 2023, come da determinazione n. 1263 del 27/06/2023 e rispetto a quanto fornito come indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione 198 del 19.06.2023, emergono gli importi definitivi come contenuti nella parte finale del **prospetto allegato sub 2 alla DP 197/2023**;

Ritenuto, pertanto, di fornire indirizzi alla Delegazione Trattante affinché sia previsto, a decorrere dall'anno 2025, l'aumento ad € 292.100,00 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), al fine di liquidare alle EQ la indennità di posizione così come pesata dall'OIV, mantenendo la percentuale per la retribuzione di risultato nella misura del 15% della retribuzione di posizione;

Rilevato che:

- l'importo dei risparmi accertati a consuntivo per l'annualità precedente (2024) derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 ammonta ad **€ 23.787,86**;
- l'importo delle risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate nell'annualità precedente (2024) ammonta ad **€ 79.411,96**;

Ritenuto potersi incrementare il fondo del salario accessorio del personale non dirigente relativo all'anno 2025, con le seguenti somme **escluse dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:**

- incremento previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, lettera c), in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, ammontante a:
 - € 8.068,00 per la quota fondo (*);
 - € 1.630,00 per la quota EQ (ex posizioni organizzative) (*);

[(*) quote calcolate in misura proporzionale alle risorse fondo contrattazione anno 2021]

- incremento previsto dal D.L. 25/2025, convertito dalla Legge 69/2025, art. 14, comma 1-bis, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del Fondo anno 2025 degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, ammontante ad € 8.610,59.

Considerato che si intende aumentare il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative) da € 282.450,00 ad € 292.100,00 al fine di liquidare alle EQ la indennità di posizione così come pesata dall'OIV;

Preso atto dell'allegato sub 1 alla presente deliberazione - che ne forma parte integrante e sostanziale e con il quale si forniscono indirizzi alla DT di parte pubblica per la sottoscrizione della **preintesa contrattuale anno 2025**, parte economica, e che è stata elaborata in base alle esigenze sia strategiche dell'amministrazione che gestionali della dirigenza rispetto agli obiettivi da raggiungere per l'anno in corso, si evince che:

- le Risorse Stabili, soggette a limite 2016, ammontano ad € 658.071,83 (*lettera A) allegato 1*);
- le risorse variabili, soggette a limite 2016, sono pari ad € 1.240,39 (*lettera C) allegato 1*);
- il fondo lavoro straordinario rimane confermato € 84.236,61;
- le risorse destinate al finanziamento delle Elevate Qualificazioni sono pari a € 292.100,00;
- il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 era pari complessivamente ad € 976.588,54 escluso lo straordinario per € 84.236,61 **per un totale di € 1.060.825,15**;
- dal **confronto** del **fondo anno 2025** (*risorse stabili e risorse variabili soggette a limite*), pari nel suo complesso ad € 1.035.648,83= **compreso** lo straordinario e le nuove risorse che si intende destinare al finanziamento delle elevate qualificazioni (**escluse** le somme non soggette al limite di cui alla lettera B) e D) dell'**allegato 1**), **e quello dell'anno 2016**, pari ad € 1.060.825,15=, risulta rispettata la previsione di cui al comma 2, art. 23, del D.Lgs. 75/2017, in quanto il fondo dell'anno 2025 è minore di quello dell'anno 2016;

- vi sono **economie** relative all'anno **2024**, pari complessivamente ad **€ 103.199,82** e sono state portate in aumento del fondo delle risorse variabili anno 2025 non soggette a limite (lettera D) dell'**allegato 1**);
- nelle risorse variabili sono state inserite
 - le somme a titolo di **incentivo di progettazione** di cui **all'art. 45 del d.lgs 36/2023 (ex 113 del D.Lgs. 50/2016)**
 - le somme relative ai **compensi per l'Avvocatura Provinciale** ex art. 79, comma 2, lettera a) CCNL 16.11.2022 e art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018;

Dato atto che, per quanto concerne lo stanziamento delle nuove risorse per il finanziamento delle Elevate Qualificazioni, l'incremento rispetto all'anno 2024 ritenuto opportuno da questa amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, risiede nella valorizzazione delle risorse umane e relative professionalità che sono impegnate nella gestione e coordinamento dei servizi dell'Ente come previsto dalla vigente normativa di settore e che lo stesso incremento risponde alle stesse logiche che sono state coerentemente adottate per tutte le voci del salario accessorio per l'annualità 2025, senza con ciò ridurre gli stanziamenti destinati alla valorizzazione di tutto il personale attraverso la performance collettiva ed individuale, che, comunque, ha sempre ottenuto validi riconoscimenti per ogni anno di utilizzo dei fondi per il salario accessorio;

Sentiti i dirigenti ed il Segretario Generale;

Ritenuto di poter fornire i seguenti indirizzi al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ai fini della stipula dell'**ipotesi di accordo 2025**, parte economica ed in particolare (lettere C) e D) dell'**allegato 1**):

- a) Previsione di risorse derivanti da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (**art. 45 del d.lgs 36/2023 ex 113 del D.Lgs. 50/2016**) - art. 67, c. 3, lett. c) nella misura di **euro 150.000,00**
- b) Previsione di risorse derivanti da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (**diritti e onorari sentenze**) - art. 67, comma 3, lett. c) nella misura di **euro 40.000,00**

Dato atto che, per quanto sopra:

- a) **il TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2025 (tabelle C e D dell'allegato 1) sono pari a € 302.508,21** di cui:
 - a. **SOGGETTE** al limite art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (**tabella C dell'allegato 1**) per **euro 1.240,39**
 - b. **NON SOGGETTE** al limite art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (**tabella D dell'allegato 1**) per **euro 301.267,82**
- b) **DELLE RISORSE VARIABILI ANNO 2025 (TABELLE C e D dell'allegato 1) pari a € 302.508,21:**
 - a. **euro 190.000,00** sono risorse previste da specifiche disposizioni di legge (incentivi tecnici e compensi avvocatura)
 - b. **euro 112.508,21** sono risorse variabili pure oggetto di utilizzo secondo le indicazioni della delegazione trattante

Atteso, pertanto, che, sentiti i dirigenti ed il Segretario Generale, si intendono fornire indirizzi alla DT di parte pubblica per il finanziamento delle voci variabili pure secondo il prospetto che segue:

VOCI CONTRATTUALI	Risorse che si intendono assegnare
-------------------	------------------------------------

Risorse destinate alla progressione economica dell'anno all'interno delle Aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ (decorrenza 01.01.2025)	€ 7.700,00
Indennità di turno - orario notturno, festivo, festivo/notturno	€ 14.000,00
Indennità di reperibilità	€ 30.000,00
Indennità per particolari condizioni di lavoro	€ 15.000,00
Indennità per specifiche responsabilità	€ 85.000,00
Indennità per il servizio esterno personale Polizia Locale	€ 4.500,00
Indennità di funzione personale Polizia Locale	€ 0,00
Welfare integrativo	€ 40.000,00
TOTALE	€ 196.200,00

Dato atto che:

- a) sulla base di quanto indicato dall'art. 5 del CCI 2024/2026 in merito alla disciplina **dell'attribuzione della progressione economica all'interno delle aree (art. 7, comma 4, lett. c) e 14 comma 2 CCNL)**, in attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano della Performance di cui alla **DP 174 del 09.06.2025** e delle relative risorse appostate nel bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2025, in attuazione degli indirizzi contenuti nel DUP di cui alla **DCP 22 del 14.04.2025** e delle relative risorse appostate nel bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2025, si autorizzano le progressioni economiche per il personale avente diritto appartenente alle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, nella misura massima del 50% dei dipendenti in servizio, ivi compresi i dipendenti in servizio presso la struttura Museo/Biblioteca, che non ha beneficiato negli ultimi 3 (tre) anni di servizio di alcuna progressione economica o che ha maturato almeno 3 (tre) anni di servizio al 31.12.2024 dalla data di inquadramento nell'area a seguito di assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale. A tal fine si autorizza lo stanziamento di **€ 7.700,00**;
- b) il **finanziamento della performance individuale e collettiva** con relativo premio sarà finanziata con le seguenti risorse:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Compenso per l'erogazione della performance individuale (quota del 40% delle risorse variabili)	€ 45.003,28
Compenso per l'erogazione della performance organizzativa (quota del 60 % delle risorse variabili e residuo utilizzi risorse stabili)	€ 329.678,45
Compenso per la maggiorazione della performance individuale	

Dato atto inoltre che le risorse di cui sopra sono destinate nel rispetto non solo dei C.C.N.L. di comparto ma anche di tutti gli altri vincoli richiamati dall'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 cit., e precisamente:

- nel rispetto delle previsioni del DUP triennio 2025/2027 approvato con DCP 21/2025 e del Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con DCP 22/2025, nel quale sono stanziati le relative spese, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- nel rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009, in quanto detti principi da un lato sono stati recepiti nell'ordinamento di questo Ente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 10.03.2014 e, dall'altro lato, gli obiettivi per l'esercizio 2025 – in parte già contenuti nel DUP 2025/2027 e nel PEG triennale 2025/2027 - e che sono stati assegnati nel PIAO approvato con delibera presidenziale n. 174/2025 come modificata dalla deliberazione n. 245 del 09.09.2025;

Ritenuto in questa sede approvare anche i primi tre verbali anno 2025 della Delegazione Trattante ed in particolare:

v verbale n. 1 del 12.06.2025

v verbale n. 2 del 14.11.2025

v verbale n. 3 del 11.12.2025

Ritenuto, in ultima istanza, di

- di invitare la delegazione trattante a chiudere l'ipotesi di CCI di parte giuridica 2025/2027 in modifica ed integrazione del CCI di parte giuridica 2024/2026 sottoscritto il 30.12.2024;
- dettare indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, per la definizione di un accordo collettivo decentrato integrativo modificativo del vigente CCI, per la parte economica riferita all'anno 2025;

Vista la deliberazione presidenziale n. 311/2025 con la quale si modificava la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa;

Dato atto che la deliberazione ad adottarsi sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Dato atto, altresì, che prima della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo per la parte economica 2024 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs n. 165/2001, ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Visti i C.C.N.L. per il comparto Regioni-Autonomie locali nel tempo vigenti in materia di relazioni sindacali;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 21 del 14.04.2025: *"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2025/2027 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici,*

Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

- n. 22 del 14.04.2025: *“Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;*
- n. 23 del 14.04.2025: *“Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;*

Richiamate pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata la nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e relativo Funzionigramma;
- n. 174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, come modificata dalla deliberazione n. 245 del 09.09.2025;
- n. 167 del 16.06.2025 avente ad oggetto *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell’art. 169 D.LGS. 267/2000”;*

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 183 del 17.10.2024 con il quale la dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, iscritta all’Albo dei segretari comunali – Sezione Nazionale - fascia professionale A, è stata nominata quale Segretario titolare della sede di segreteria della Provincia di Benevento;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 del 29.11.2024 di affidamento di compiti mansioni e funzioni ulteriori ex art 97, comma 4 lett. d) del D. Lgs 267/2000, tra i quali la gestione della Delegazione trattante di parte pubblica sia di comparto che dei dirigenti e rapporti con i sindacati;
- il Decreto Presidenziale n. 131 del 15.07.2025 con il quale è stato conferito, tra l’altro, alla dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis l’incarico di Dirigente ad interim del Settore 1 Servizi di Staff e Supporto con decorrenza dal 15.07.2025;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- lo Statuto della Provincia;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **DI PRENDERE ATTO CHE** per l'anno 2025 e sinora hanno avuto luogo n. 3 incontri tra le parti negoziali per la definizione degli istituti del CCNL 2019/2021 nonché per l'avvio delle trattative per la definizione del CCI per gli anni 2025-2026-2027 parte giuridica e l'utilizzo delle risorse integrative per l'annualità economica 2025 del personale non dirigente della Provincia di Benevento;
- 2) **DI POTER FORMALIZZARE** le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione di accordo del C.C.I. parte economica anno 2025 e per l'utilizzo delle risorse economiche anno 2025 ai fini della stipula dell'accordo definitivo ed in particolare:
 - a) Previsione di risorse derivanti da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (**art. 45 del d.lgs 36/2023 ex 113 del D.Lgs. 50/2016**) - art. 67, c. 3, lett. c) nella misura di **euro 150.000,00;**
 - b) Previsione di risorse derivanti da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (**diritti e onorari sentenze**) - art. 67, comma 3, lett. c) nella misura di **euro 40.000,00;**
 - c) Previsione, a decorrere dall'anno 2025, dell'aumento ad € 292.100,00 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative).
- 3) **DI DARE ATTO CHE**, per quanto sopra
 - **il TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2025 (tabelle C e D dell'allegato 1)** sono pari a € 302.508,21 di cui:
 - **SOGGETTE** al limite art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (**tabella C dell'allegato 1**) per **euro 1.240,39**
 - **NON SOGGETTE** al limite art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (**tabella D dell'allegato 1**) per **euro 301.267,82**
 - **DELLE RISORSE VARIABILI ANNO 2025 (TABELLE C e D dell'allegato 1)** pari a € 302.508,21:
 - **euro 190.000,00** sono risorse previste da specifiche disposizioni di legge (incentivi tecnici e compensi avvocatura)
 - **euro 112.508,21** sono risorse variabili pure oggetto di utilizzo secondo le indicazioni della delegazione trattante
- 4) **DI POTER FORNIRE** indirizzi alla DT di parte pubblica per il finanziamento delle voci variabili pure, sentiti i dirigenti ed il Segretario Generale, secondo il prospetto che segue:

VOCI CONTRATTUALI	Risorse che si intendono assegnare
Risorse destinate alla progressione economica dell'anno all'interno delle Aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ (decorrenza 01.01.2025)	€ 7.700,00

Indennità di turno - orario notturno, festivo, festivo/notturno	€ 14.000,00
Indennità di reperibilità	€ 30.000,00
Indennità per particolari condizioni di lavoro	€ 15.000,00
Indennità per specifiche responsabilità	€ 85.000,00
Indennità per il servizio esterno personale Polizia Locale	€ 4.500,00
Indennità di funzione personale Polizia Locale	€ 0,00
Welfare integrativo	€ 40.000,00
TOTALE	€ 196.200,00

5) **DI DARE ATTO** che:

- a) sulla base di quanto indicato dall'art. 5 del CCI 2024/2026 in merito alla disciplina **dell'attribuzione della progressione economica all'interno delle aree (art. 7, comma 4, lett. c) e 14 comma 2 CCNL)**, in attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano della Performance di cui alla **DP 174 del 09.06.2025** e delle relative risorse appostate nel bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2025, in attuazione degli indirizzi contenuti nel DUP di cui alla **DCP 22 del 14.04.2025** e delle relative risorse appostate nel bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2025, si autorizzano le progressioni economiche per il personale avente diritto appartenente alle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, nella misura massima del 50% dei dipendenti in servizio, ivi compresi i dipendenti in servizio presso la struttura Museo/Biblioteca, che non ha beneficiato negli ultimi 3 (tre) anni di servizio di alcuna progressione economica o che ha maturato almeno 3 (tre) anni di servizio al 31.12.2024 dalla data di inquadramento nell'area a seguito di assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale. A tal fine si autorizza lo stanziamento di **€ 7.700,00**;
- b) il **finanziamento della performance individuale e collettiva** con relativo premio sarà finanziata con le seguenti risorse:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Compenso per l'erogazione della performance individuale (quota del 40% delle risorse variabili)	€ 45.003,28
Compenso per l'erogazione della performance organizzativa (quota del 60 % delle risorse variabili e residuo utilizzi risorse stabili)	€ 329.678,45
Compenso per la maggiorazione della performance individuale	

- 6) **DI DARE ATTO**, inoltre, che le risorse di cui sopra sono destinate nel rispetto non solo dei C.C.N.L. di comparto ma anche di tutti gli altri vincoli richiamati dall'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 cit., e precisamente:

- nel rispetto delle previsioni del DUP triennio 2025/2027 approvato con DCP 21/2025 e del Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con DCP 22/2025, nel quale sono stanziati le relative spese, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio;
 - nel rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009, in quanto detti principi da un lato sono stati recepiti nell'ordinamento di questo Ente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 10.03.2014 e, dall'altro lato, gli obiettivi per l'esercizio 2025 – in parte già contenuti nel DUP 2025/2027 e nel PEG triennale 2025/2027 - e che sono stati assegnati nel PIAO approvato con delibera presidenziale n. 174/2025 come modificata dalla deliberazione n. 245 del 09.09.2025.
- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, che una volta sottoscritta l'ipotesi di accordo sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.
- 8) **DI DARE FINORA MANDATO** al Presidente della delegazione trattante alla firma dell'accordo definitivo dopo l'acquisizione del parere dei Revisori dei Conti.
- 9) **DI DARE ATTO** che la deliberazione sarà adottata nel rispetto del principio di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 ss.mm. e dei vincoli di legge in materia dettagliatamente richiamati nelle premesse.
- 10) **DI TRASMETTERE** copia della deliberazione ad adottarsi ai Revisori dei Conti, all'OIV, alle OO.SS. provinciali ed alla RSU aziendale.
- 11) **DI DICHIARARE** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Benevento, lì 23/12/2025

*Il Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Pari Opportunità
f.to Ing. Michelantonio Panarese*

*IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis*



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 159 del 23/12/2025
SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 24/12/2025

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 24/12/2025

Il Responsabile EQ
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to Dott. Armando Mongiovì

Il Dirigente FF
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Nino Lombardi

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- **è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.**

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 29/12/2025

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
